

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TRASPORTO DA CCR – Comune di Malnate**

Con il presente contratto

TRA

- **ECONORD S.p.A.** con sede in Varese, Via Giordani 35, in persona del Vice Presidente Sig.ra Chiara Milanese, C.F. e P.IVA 01368180129

Subappaltante/Committente

E

- **ISEDA s.r.l.** con sede in Aragona, via miniera Mintini zona industriale che qui agisce in persona del Sig. Alfredo Consiglio Legale Rappresentante, C.F. e P.IVA 00220590848

Subappaltatrice/Contraente

PREMESSO

- **che** Econord S.p.A. in RTI costituita con Ecoseib Srl, si è aggiudicata la GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RISCOSSIONE E GESTIONE DELLA TARIFFA PER IL COMUNE DI MALNATE PER LA DURATA DI ANNI 5 (2023/2027) CON EVENTUALE PROROGA DI ANNI UNO. (CIG 9544330646) per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028 oltre a eventuali proroghe;
- **che** Econord S.p.A. ha dichiarato nella documentazione di gara di riservarsi la possibilità di subappaltare quota parte di tutti i servizi nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione vigente e dall’articolo 12 del Capitolato Speciale.
- **che** Econord S.p.A. intende subappaltare parte dei lavori costituenti l’oggetto dell’appalto ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici, finanziari e morali e in particolare i lavori di servizi, tra cui
 - art. 37.12 Trasporto agli impianti di destinazione e trattamento dei rifiuti conferiti la piattaforma comunale di conferimento,

- Art. 38 Trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani
come meglio specificato nel successivo Articolo 2.
- **che** Iseda S.r.l., intendendo candidarsi all'esecuzione in subappalto di detti lavori ed in attesa della necessaria autorizzazione dell'Ente Appaltante impegnandosi sin da ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dalla Committente, dichiara sotto propria responsabilità:
 - di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm e ii.;
 - di non aver prestato attività di progettazione relativamente ai servizi oggetto del rapporto contrattuale tra Committente ed Ente Appaltante e di non essere in rapporto di controllo o collegamento con soggetti che abbiano prestato tali attività;
 - di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Agrigento al n. 00220590848 del Registro Imprese e al n. AG-97585 del REA;
 - di essere in possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia (e in particolare dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
 - di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
 - INAIL: Sede di Agrigento al n. PAT 76029992/64 codice azienda 3300984
 - INPS: Sede di Agrigento al n. 0100803516
 - di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 - Certificato del Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 n. 39598/20/S con scadenza 25.04.2025 (rilasciata da RINA Services S.p.a.)
 - Certificato del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015 n.EMS-7781/S con scadenza 18.10.2025 (rilasciata da RINA Services S.p.a.)
 - Certificato del Sistema di Gestione della Sicurezza e della salute sul luogo di lavoro UNI ISO 45001:2018 n. OHS-3970 con scadenza 31.03.2027 (rilasciata da RINA Services S.p.a.);

- Certificato del Sistema di Gestione per prevenzione della corruzione ISO 37001:2016 con scadenza 07.07.2027 (rilasciata da RINA Services S.p.a.);
- Certificato del Sistema di Gestione per parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla prassi di riferimento UNI/PDR 125:2022 con scadenza 22.04.2027 (rilasciata da RINA Services S.p.a.);
- Certificato del Sistema di responsabilità sociale SA 8000:2014 con scadenza 22.04.2027 (rilasciata da RINA Services S.p.a.);
- di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto;
- di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere assicurata sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT -RCO) con polizza n. 360102550 del 25/05/2016 della compagnia Generali Italia S.p.A. con massimale di 10.000.000,00;
- di aver preso visione del CSA e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, pur non essendo fisicamente allegati, costituiscono, per quanto attiene ai servizi oggetto del presente Contratto di subappalto, parte essenziale del contratto medesimo alla quale occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia, fermo restando che, in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto, prevarrà quanto sancito da quest'ultimo;
- di avere esaminato il CSA e di ritenerlo, nella parte relativa i servizi oggetto del presente contratto, tecnicamente realizzabile nonché idoneo al conseguimento dell'oggetto dell'appalto tra Committente ed Ente Appaltante.
- di aver, prima della sottoscrizione del presente Contratto, preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, delle condizioni logistiche, delle condizioni

ambientali, delle difficoltà, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui la contraente si è obbligata e sui relativi costi di cui la medesima dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della propria offerta;

- di avere preso visione di tutta la documentazione richiamata al successivo art. 22 e di ritenere la stessa completa ed esauriente;
- di essere altresì a conoscenza:
 - o di eventuali vincoli cui è sottoposta la zona nella quale i servizi devono essere eseguiti (a titolo esemplificativo zone ZTL, conformazioni geomorfologiche particolari, etc...)
 - o degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono per la realizzazione dei servizi (a titolo esemplificativo limitazioni alla circolazione dei mezzi in base all'impatto ambientale)
 - o della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni;
 - o delle risorse esistenti nella zona (a titolo esemplificativo stazioni di servizio, attività ricettive, etc);
- delle condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei servizi, del mercato e della mano d'opera, anche sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione onerosa in genere;
- di aver preso visione del DVR adottato da Econord condividendone i contenuti e ritenendolo esauriente e completo;
- di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sull'espletamento delle proprie prestazioni e sui relativi costi di cui la Contraente dichiara di aver tenuto in debito conto nella quantificazione e accettazione del corrispettivo contrattuale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto ed hanno valore di patto nonché le dichiarazioni rese dalla Contraente sono immediatamente impegnative.

Art. 2) OGGETTO e CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento in appalto dalla Committente alla Contraente dei servizi di:

- Art. 37.2 e quota parte Art.38 CSA:

Servizio di ragnatura e/o trasporto con scarrabile ad impianto dei seguenti rifiuti con codice CER:150107, 160103, 170904, 200101, 200108, 200138, 200139, 200201, 200303, 200307 dalla Piattaforma Comunale del Comune di Malnate.

Servizio remunerato a misura per ogni intervento di ragnatura e per ogni trasporto eseguiti sulla base di prezzario concordato. Al fine della valorizzazione dei costi di trasporto è stato valutato un prezzo orario di impiego pari a 75,00 €/ora oltre iva per il mezzo multilift con ragno senza rimorchio e 110,00 €/ora oltre iva per il mezzo multilift con rimorchio in configurazione "autotreno". Nel caso in un unico viaggio, ragnando, siano trasportati materiali di più CCR con ripartizione dei pesi, si intende remunerato un singolo trasporto.

Si precisa che verrà attivato immediatamente il solo servizio di trasporto. Il servizio di ragnatura potrà essere attivato solo previa dichiarazione di disponibilità del mezzo da parte di Iseda srl e i relativi costi saranno valorizzati, mediante intesa tra le parti, al momento dell'avvio del servizio.

Corrispettivo annuale stimato sulla base dei dati storici € 74.469,60 oltre iva, di cui costi della sicurezza pari a €/anno 2.240,00.

Costo annuale manodopera stimato € 29.300,00.

Resta a carico del Committente la verifica della conformità dei rifiuti all'interno dei Cassoni.

Qualora il carico venisse rifiutato dall'impianto di destino, oltre al viaggio verrà addebitato il fermo macchina in impianto quantificato nella misura dell'80% del prezzo/ora sopra indicato (75,00 €/ora / 110,00 €/ora) in relazione alla tipologia di mezzo impiegato.

In caso di prenotazione per il trasporto, al momento del carico lo stesso risultasse vuoto, verrà addebitato un costo di uscita di euro 100,00.

PREZZI UNITARI:

CCR - Impianto	€/viaggio
CCR MALNATE - Caris Lainate - scarrabile	232.50 €
CCR MALNATE - Coccioli Valmorea - scarrabile	135.00 €
CCR MALNATE - Antonini Arcisate - scarrabile	135.00 €
CCR MALNATE - Cava Fusi Gerenzano - scarrabile	210.00 €
CCR MALNATE - Amsa Milano - autotreno	308.00 €
CCR MALNATE - Econord Figino - scarrabile	180.00 €
CCR MALNATE - Econord Mozzate - scarrabile	157.50 €
CCR MALNATE - Econord Mozzate - autotreno	231.00 €
CCR MALNATE - REM San Vittore - scarrabile	210.00 €
CCR MALNATE - Cilumbriello Malnate - scarrabile	97.50 €
CCR MALNATE – Ecolegno Cucciago - scarrabile	195.00 €

Nel caso in cui per ragioni riferibili al contratto d'appalto principale e/o di nuovo appalto afferente ai servizi di smaltimento dovessero essere individuati nuovi e/o diversi impianti di smaltimento, le tariffe fissate nel presente articolo per i trasporti saranno di comune accordo riviste dalle parti che in contraddittorio tra loro potranno concordarne di nuove in aumento o diminuzione in base ad un criterio già oggi condiviso ovvero in base alla distanza chilometrica del nuovo/diverso impianto di destino.

La Contraente si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per svolgere i servizi affidatigli in conformità a quanto previsto nel CSA e a perfetta regola d'arte in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche previste dal contratto e dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto tra Committente ed Ente Appaltante.

Aggiornamento prezzi

L'aggiornamento prezzo a favore della Contraente verrà riconosciuto conformemente e proporzionalmente ad eventuali aggiornamenti che la Stazione Appaltante riconoscerà alla committente.

Art. 3) OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

La Contraente con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla Committente di osservare le norme dettate dai documenti tecnici ed

amministrativi regolanti l'appalto principale, documenti che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della Committente ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto.

Art. 4) DURATA

La presente convenzione ha efficacia solo nel caso di Autorizzazione da parte del Comune di Malnate, a partire dalla prima data utile successiva alla predetta Autorizzazione e avrà durata fino al 30 giugno 2028, oltre ad eventuali proroghe contrattuali. Salvo quanto previsto dall'Articolo 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, eventuale disdetta anticipata potrà essere trasmessa tramite raccomandata e/o PEC con almeno sei mesi di preavviso, questa potrà avvenire solo se motivata da giusta causa.

Art. 5) CONDIZIONI PAGAMENTO

La Contraente dovrà presentare alla Committente entro 10 giorni dall'efficacia della presente convenzione, copia del Libro Unico del Lavoro aggiornato, da cui risultino i nominativi dei dipendenti che saranno impiegati nei servizi oggetto del presente contratto, precisando che sarà cura di Iseda integrarlo qualora ci siano delle variazioni o aggiornamento di dipendenti oltre, in occasione di ciascun pagamento, salvo previsione di un termine diverso nei singoli casi sotto elencati, all'invio di documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, trasmettendo, unitamente alla prima fattura e, su richiesta del Committente, unitamente alle successive fatture, la seguente documentazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento del pagamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale il legale rappresentante della Contraente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendacie di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre n. 445, dichiara che i versamenti attestati dal

DURC trasmesso unitamente alla presente dichiarazione sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto;

- modelli di pagamento (F24) dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (INPS, INAIL, PREVIAMBIENTE) quietanzati con relativa contabile bancaria;
- ogni tre mesi copia del cedolino paga di ciascun dipendente impiegato presso il cantiere, firmato per quietanza, accompagnato da dichiarazione liberatoria redatta su apposito modulo, copia del documento di identità e della documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento.

Iseda si obbliga altresì ad esibire, dietro richiesta della Committente, gli originali della stessa documentazione.

In difetto, il credito non sarà esigibile, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte della Contraente e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà (e non obbligo) della Committente di sostituirsi alla Contraente nell'adempimento degli obblighi di quest'ultimo nei confronti delle maestranze, del Fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dal Contraente alla Committente ed autorizzazione a procedere in tal senso. Il mancato esercizio di tale facoltà da parte della Committente non esclude il diritto di questa a rivalersi degli oneri che l'inadempimento della Contraente le dovesse comportare anche in termini di ritardato incasso.

La Contraente assume altresì espresso impegno, pena inesigibilità del credito e la sospensione dei pagamenti come poco sopra previsto di:

- a) applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti degli Organismi preposti (Previambiente e simili);
- b) corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai

contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia di competenza e alle altre norme da essi richiamate;

c) osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;

d) predisporre e mettere a disposizione, prima dell'inizio dei servizi, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori DVR;

e) provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali;

f) di adempiere tutte le altre incombenze di legge e di mantenere la garanzia operativa per tutta la durata del contratto di subappalto le polizze sulla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro citate in premessa o equivalente;

g) consentire, a richiesta della Committente ovvero del Committente principale dell'appalto, alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali e assicurativi, a Previambiente, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali;

h) ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;

i) prestare ogni migliore collaborazione al fine di fare acquisire i certificati di adempimento eventualmente richiesti dal committente principale relativamente alle prestazioni obbligatorie previste dal presente articolo. La Contraente si impegna pertanto ad esibire, entro i termini previsti, agli Enti preposti all'accertamento la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui ai paragrafi precedenti.

La Contraente sarà sempre in ogni caso responsabile nei confronti dei propri dipendenti e si impegna a tenere indenne la Committente da qualsiasi onere che venisse richiesto a quest'ultima rispetto a pretese salariali o altre indennità avanzate dal personale della Contraente, occupato nelle prestazioni inerenti al presente contratto, sia dagli enti

previdenziali e/o assistenziali, sia dall'Amministrazione del lavoro. La Committente si riserva in qualsiasi momento di effettuare il più ampio controllo sulla corresponsione e sulla regolarità del versamento dei contributi di legge e sulla regolare tenuta dei libri paga e di tutti gli altri obblighi inerenti alle condizioni del personale alle dipendenze della ditta Contraente. Nel caso di accertata irregolarità o di rifiuto al controllo e consegna della documentazione probatoria di cui sopra, la Committente sarà autorizzata a sospendere tutti i pagamenti ancora dovuti alla ditta Contraente fino al comprovato adempimento degli obblighi a suo carico da parte di quest'ultima.

l) La Contraente dichiara di aver ottenuto prima dell'avvio del servizio il consenso da parte dei propri dipendenti al trattamento dei dati personali e sensibili relativi al rapporto di lavoro e pertanto la stessa dichiara di rinunciare ad opporre nei confronti delle richieste della Committente rifiuto assumendo vengano violate norme relative a garantire il diritto di privacy dei propri dipendenti.

Nel caso la Contraente invii all'Ente Appaltante improprie richieste o comunicazioni lamentando il mancato pagamento o chiedendo il pagamento diretto di cui all'art. 118 comma 3 del D.lgs. 163/06 di importi in realtà inesigibili ai sensi del presente contratto, sarà applicata una penale pari al 10% dell'importo illegittimamente sollecitato e comunque non inferiore a euro 10.000,00 a titolo di ristoro del danno di immagine sofferto dalla Committente.

La Contraente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi. In ogni caso la Contraente dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

Art. 6) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Contraente, in qualità di subappaltatrice della Committente, titolare del contratto di appalto meglio identificato nelle premesse, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. In particolare si impegna a:

a) comunicare alla stazione appaltante ed alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;

c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i., con le modalità ivi previste.

2) La contraente si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stessi.

3) La Contraente si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. In particolare, nel caso la modalità di pagamento concordata prevedesse l'utilizzo delle Ri.Ba, la Contraente, date le caratteristiche dello strumento di pagamento, in qualità di beneficiaria, si impegna a compilare le Ri.Ba. con inserimento dei CIG e CUP sollevando da ogni responsabilità la Committente quale pagatrice. Essendo per detta modalità di pagamento tale incombente a carico della Contraente (beneficiaria), in caso di inadempienza quest'ultima sarà tenuta al pagamento delle eventuali sanzioni comminabili ex art. 6, l. n. 136/2010 ed a manlevare la Committente da ogni e qualsiasi onere anche economico conseguente.

4) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia in cui ha sede l'Ente appaltante dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Art. 7) OBBLIGHI SUBAPPALTATORE

Iseda si obbliga ad espletare i servizi di cui all'art. 2 con puntualità e a regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le modalità e prescrizioni previste dalla legge, assumendo su di sé tutti gli oneri e responsabilità derivanti. Iseda con la firma del presente contratto dichiara di aver effettuato un sopralluogo e di aver previsto tutte le difficoltà e le attenzioni che dovranno essere prestate per poter effettuare correttamente i servizi.

È fatto obbligo alla società Iseda, di farsi carico di tutti gli oneri sociali ed assicurativi relativi al proprio personale impiegato per l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni e/o morte imputabili a qualsiasi causa correlata all'espletamento delle prestazioni/forniture effettuate a fronte del presente contratto.

Pertanto, in caso di infortunio, subito dal personale della Iseda o da questa arrecato a terzi, inclusa la società Econord, le indennità a favore di chiunque avente diritto, saranno a carico della contraente che dichiara fin d'ora di ritenere la società Econord sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo.

È fatto quindi obbligo alla società Iseda, di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi a carico dei propri dipendenti o di terzi, in connessione diretta e indiretta con l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Iseda dovrà mantenere regolarmente attive le garanzie di cui in premessa mediante idonee polizze di assicurazione a copertura di tutti i rischi e danni comunque derivanti alla società Econord e/o terzi per effetto dello svolgimento delle prestazioni assegnate con il presente contratto. Tutte le assicurazioni dovranno avere una copertura adeguata. Gli automezzi per il trasporto utilizzati dovranno essere regolarmente immatricolati, per l'uso oggetto del presente contratto e debitamente assicurati con idonea copertura per la responsabilità civile e contro terzi, inoltre dovranno rispettare le caratteristiche e quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e dell'offerta.

Tutti gli operatori impiegati per il servizio dovranno avere il cartellino di identificazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, legge n.123/07.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante o ARERA lo richiedessero, Iseda dovrà predisporre

con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente Contratto.

Inoltre dovrà provvedere annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- a) beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- b) beni strumentali di terzi.

Iseda dovrà altresì:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente Territorialmente Competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità ARERA e assunti dal presente Contratto;
- c) trasmettere al Committente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa, del Capitolato Speciale di Appalto e dei provvedimenti dell'Autorità ARERA;
- d) dare tempestiva comunicazione all'Ente Territorialmente Competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente Territorialmente Competente;
- e) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità ARERA e dal Capitolato Speciale di Appalto;
- f) assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 3 anni successivi a quello della registrazione.

Art. 8) MODALITA' FATTURAZIONE

La cadenza della fatturazione sarà mensile. Iseda, ai fini della fatturazione e quale condizione per procedere alla stessa, provvederà settimanalmente all'elaborazione ed invio ad Econord di un resoconto dei lavori effettuati con l'indicazione dei giorni di intervento/ore di ragnatura/ore piattaforma ecc., comprovanti l'avvenuta puntuale esecuzione dei servizi affidati.

Solo a seguito di verifica ed approvazione da parte di Econord, la Contraente procederà alla redazione delle fatture in conformità che verranno emesse nel mese successivo a quello di effettuazione del servizio separatamente per ogni Comune di competenza con i relativi codici CIG e CUP e verranno liquidate a mezzo Bonifico Bancario 30 giorni data fattura fine mese valuta beneficiario al 20 del mese successivo. Qualsiasi ulteriore e/o diversa richiesta inerente le modalità di fatturazione o tempistiche di pagamento dovrà essere autorizzata per iscritto da Econord.

Di seguito viene individuato n. contratto e relativo CIG di interesse da indicare nei resoconti e nelle fatture:

Comune di Malnate REPERTORIO N. 9656 del 01.08.23 – CIG 9544330646

Sarà compito del Committente indicare eventuali variazioni dei dati sopra riportati.

Art. 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Econord ha la facoltà di poter procedere alla risoluzione del contratto unilateralmente e senza alcun preavviso, tramite una semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- mancato pagamento del personale utilizzato per il contratto di subappalto;
- scioglimento e/o liquidazione dell'impresa Iseda a qualsiasi titolo operato;
- dichiarazione di liquidazione giudiziaria di Iseda o assoggettamento a procedure concorsuali;
- quando la Contraente si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- nel caso di adozione da parte delle autorità preposte di eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, a carico del Contraente o a carico della Committente per irregolarità imputabili al Contraente, quand'anche tale provvedimento sia stato poi revocato;
- mancato e reiterato rispetto, da parte di Iseda, degli obblighi sanciti dal capitolato speciale

d'appalto e dall'offerta tecnica presentata da Econord relativamente alle attività oggetto di subappalto che comporti una richiesta di rescissione del contratto stesso da parte dell'ente appaltante;

- quando la Contraente, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- applicazione di 5 penalità nel periodo di un mese ovvero 10 in un trimestre, ovvero superamento della soglia pari ad euro 30.000 annui comminata a titolo di penali per il servizio oggetto di subappalto;
- nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o poste, Econord spa procederà alla risoluzione immediata del contratto informandone l'ente appaltante e la Prefettura territorialmente competente;
- nel caso di violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii.;
- nel caso di mancato assolvimento di quanto previsto dal successivo art. 12) in tema di adempimenti in ambito di sicurezza sul lavoro.

Il contratto sarà inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo diverso dall'inadempimento del Contraente, venga meno il contratto tra Ente Appaltante e Committente. Dell'intervenuto effetto risolutivo verrà data comunicazione dalla Committente alla Contraente tramite semplice comunicazione PEC.

Nel caso di risoluzione spetterà alla Contraente soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza della Contraente.

Art. 10) ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA CONTRAENTE

La Contraente assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dall'art.118 del Decreto Legislativo n.163/2006;

- b) a rendere tempestivamente edotta la Committente - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- c) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e di Previambiente tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- d) provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, numero di matricola e denominazione dell'impresa di appartenenza, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del D.L. n. 223/2006 convertito in legge dalla Legge 4 agosto 2006 n.248;
- e) a provvedere a proprio onere alla stipula ed al mantenimento delle polizze assicurative di cui in premessa;
- f) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- g) a curare l'espletamento di ogni ulteriore onere necessario per il compimento dell'oggetto contrattuale e come tale compreso e compensato dai prezzi del presente contratto;
- h) evitare l'uso promiscuo di mezzi ed attrezzature atteso che ogni azienda utilizzerà esclusivamente quelle di proprietà o di propria dotazione aziendale di cui provvederà alla regolare manutenzione anche ai fini previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81. Nel caso la contraente non vi provvedesse, i relativi costi potranno essere trattenuti dal pagamento delle fatture emesse per il corrispettivo previsto per il servizio.

Art. 11) REGOLARITA' DEL SERVIZIO

L'esecuzione dei servizi dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti, nessuna esclusa.

In caso di formale contestazione di inadempienza o violazione contrattuale da parte della Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto nel C.S.A., Iseda dovrà attivarsi ed intervenire immediatamente all'esecuzione del servizio omesso e/o contestato per eliminare l'eventuale violazione/inadempienza, senza che tale ulteriore prestazione comporti alcun aggravio pecuniario per Econord S.p.A.

È facoltà di Iseda presentare controdeduzioni entro 5 giorni naturali dal ricevimento della contestazione.

Qualora, in relazione alla gravità del disservizio, l'Ente appaltante disponga a carico di Econord S.p.A. una sanzione o penale, la stessa sarà addebitata a Iseda, senza che quest'ultima possa opporre, nei rapporti interni, eccezione alcuna, e trattenuta a compensazione sulla prima fattura (successiva alla contestazione) dovuta da Econord a Iseda. Nei confronti della stazione appaltante, invece, è rimessa alla facoltà di Iseda la decisione in ordine alla eventuale contestazione e impugnazione della sanzione e/o penale.

Art. 12) SICUREZZA SUL LAVORO

La Contraente dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte della Committente, sopportandone ogni conseguente onere che si intende compensato dal Corrispettivo.

In particolare dovrà predisporre e trasmettere alla Committente prima dell'inizio dei lavori quali addendum al presente contratto la seguente documentazione:

- DVR;
- DURC;
- CCIA;
- elenco mezzi ed attrezzature corredato da relative dichiarazioni di conformità;
- elenco personale corredato da certificati di formazione ex artt. 36 e 37 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81;

- patentino/Attestato addetti all'utilizzo delle attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione (Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012)

- attestati di formazione del personale adibito ad addetto centri di raccolta (D.M. 8 aprile 2008 -Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali 20 luglio 2009)

La predetta documentazione per essere ritenuta efficace allo scopo quindi ritenuta valevole come allegato al presente contratto dovrà essere in corso di validità.

Il Datore di Lavoro della Contraente ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 è il Sig. **Alfredo Consiglio**.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Contraente ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 è il Sig. **Ing. Benito Macchiarola**.

Il Medico Competente ai sensi del D.Leg.vo 9 aprile 2008 n.81 è il Dott. **Salvatore Alaimo**.

Le attività di competenza della Contraente saranno eseguite in concomitanza con l'esecuzione di altre attività da parte della Committente o di soggetti terzi.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, la Contraente darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Il personale della Contraente sarà tenuto a rispettare gli orari di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, facendosi carico il Contraente, in caso di violazione, delle eventuali conseguenze collegate alle sanzioni stabilite dal Decreto medesimo.

La Contraente indica quale proprio responsabile per la sicurezza il sig. **Ing. Benito Macchiarola**.

In caso di attività interferenti sarà cura del Committente (Econord) predisporre il Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali (DUVRI – art. 26 d.lgs. 81/08).

Qualora per ragioni contrattuali o di servizio dovesse esserci la necessità di procedere a delle variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da parte della committente, la Contraente dichiara fin da ora di accettarle, non opporsi ed adeguare il piano di conseguenza ed in conformità.

Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui sopra, nessuno escluso, sarà da considerarsi causa di risoluzione del contratto di subappalto.

Art. 13) RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

La Contraente nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire è la **signora Barbara Canola** che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

Art.14) DICHIARAZIONE CONTRAENTE EX D.lgs. n. 231/2001

Iseda dovrà eseguire quanto previsto nel presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia ed in particolare, mantenere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dei comportamenti leciti e corretti in linea con il “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” di Econord spa con i dettami del codice etico pubblicato sul sito www.econord.it

A tale riguardo **Iseda** dichiara:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 nonché del Codice Etico.
- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001; ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Econord con documento riservato da fare pervenire alla sede della società Econord S.p.a. ovvero all'indirizzo di posta elettronica “**info@odveconord.it**” o altro diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001;
- di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. N. 231/2001;
- di aver attivato un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni in base al dettato del decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023 (cd. disciplina Whistleblowing);

- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 231/2001, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione dell'esecuzione degli incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. determinando la risoluzione del contratto e/o il diritto per Econord S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni;

Art. 15) RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Art. 16) VARIAZIONI AL PRESENTE CONTRATTO

Ogni modifica al presente contratto sarà valida e vincolante solo se risultante da atto scritto firmato dalle parti.

Art. 17) LEGGE APPLICATA - FORO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Varese.

Art. 18) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che il presente contratto non è cedibile a terzi.

Art. 19) AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE

Econord riconosce espressamente che il presente contratto e l'esecuzione delle attività ivi previste non costituiscono, da parte di Iseda, violazione del divieto di concorrenza previsto all'art. 8 del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato tra le parti il 19/10/2023, autorizzando ad ogni modo il cessionario, ove occorra, il cedente all'esecuzione in deroga a quanto pattuito.

Art. 20) DISPOSIZIONI FINALI

Le parti convengono che nel caso in cui una parte contraente non abbia fatto valere, in una o più circostanze, le obbligazioni previste in una o più clausole, non potrà essere considerato come un diverso uso negoziale né tantomeno come una rinuncia dei diritti contrattualmente

spettanti alla stessa parte, la quale avrà la facoltà, in qualunque momento, di dare esecuzione o pretendere l'adempimento delle stesse disposizioni contrattuali, anche successivamente, con la conseguenza che tutte le obbligazioni continueranno ad avere piena efficacia e validità.

Nel caso una o più delle pattuizioni contenute nel presente contratto risultassero invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico del presente contratto e di pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle parti.

Art. 21) TRATTAMENTO DATI

Le parti espressamente consentono il trattamento dei dati personali ai sensi della Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 22) DOCUMENTI RICHIAMATI

Capitolato Speciale di Appalto del Comune di Malnate e relativi allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, 5/12/2024

Econord S.p.A.

Iseda s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di avere esaminato e ben conoscere il contenuto e gli affetti di cui agli articoli di seguito menzionati che approvano nuovamente e specificamente: artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21 e 22.

documento firmato digitalmente

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso affinché l'appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere preso piena visione e di accettare, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., tutte le clausole inserite nel presente contratto.

Econord S.p.A.

Iseda s.r.l.

I dati personali, reciprocamente forniti tra le parti, sono tutelati dal regolamento UE 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, pertanto, saranno utilizzati esclusivamente per l'integrale esecuzione del presente contratto. L'informativa completa è presente sul nostro sito www.econord.it